



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO "DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI ACCESSO,
DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DELLE SOCIETA' DI CUI ALLA LEGGE
23 FEBBRAIO 2006 N. 47 -LEGGE SULLE SOCIETA' E SUCCESSIVE MODIFICHE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Colleghi,

il presente Decreto Delegato "*Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 -Legge sulle società e successive modifiche*" si propone di dettare chiare disposizioni in merito alla corretta modalità di accesso, tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 -Legge sulle società e successive modifiche.

Nello specifico, il presente decreto delegato è così strutturato:

l'articolo 1 definisce le modalità di tenuta del Registro delle Società e dei suoi contenuti e prevede le verifiche che l'Ufficio Attività Economiche deve espletare ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall'articolo 1 della Legge 24 maggio 2022 n.80;

l'articolo 2 dispone che, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, la consultazione del Registro informatico è pubblica e chiunque può prendere libera visione dei dati presenti alla data di accesso tramite ricerca effettuata esclusivamente per nome, numero di iscrizione della società, anche avvalendosi del portale della Pubblica Amministrazione.

Il comma 2 indica a quali soggetti è consentita la visualizzazione anche dei dati storici resi pubblici a norma di legge con ricerca non limitata a nome e numero della società.

Si precisa che il dato relativo ai soci è pubblico in applicazione dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 ed è divenuto efficace a far data dal 9 aprile 2018 data di trasferimento delle competenze dalla Cancelleria Commerciale del Tribunale all'Ufficio Attività Economiche.

Il comma 3 indica quali soggetti possono svolgere consultazione e ricerche illimitate con semplice comunicazione iniziale, da parte dell'organismo e uffici individuati, dei soggetti legittimati a tale accesso. Nell'elenco degli organismi e uffici individuati sono previsti anche l'Interpol e l'Ufficio Centrale di Collegamento.

Il comma 4 indica quali soggetti abbiano accesso agli atti depositati ai fini dell'iscrizione sul Registro.

Il comma 5 recepisce una disposizione già prevista e consente al Servizio Esattoria di accedere ai dati per l'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso servizio dalla legge.

Recependo quanto oggi già previsto in forza di delibera del Congresso di Stato, Il comma 6 autorizza l'Ufficio Attività Economiche a rilasciare, agli eredi o a loro delegato, i dati riferiti alle proprietà, alla data del decesso, di quote o azioni sociali del soggetto deceduto, ai fini dell'espletamento delle pratiche successorie;

l'articolo 3 norma le chiavi di accesso al Registro lasciando all'Ufficio Attività Economiche la possibilità di determinarle sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, mentre l'articolo 4, disciplina le modalità di rilascio dei Certificati di Vigenza;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

l'articolo 5 dispone l'abrogazione del Decreto Delegato n. 152/2022 facendo salvi gli effetti e gli atti compiuti durante la sua vigenza.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Colleghi,
nell'evidenziare come tale intervento sia necessario per una corretta gestione del Registro delle Società, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato
Fabio Righi